

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso degli impianti sportivi, ricreativo-culturali e sociali comunali, conservandone l'efficienza, al fine di permettere e promuovere l'avvicinamento alla pratica sportiva e la partecipazione alle iniziative culturali e sociali onde migliorare i rapporti umani, nel quadro delle libertà costituzionali.

## **ART. 1 -IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVO,CULTURALI E SOCIALI: DEFINIZIONE**

Per impianti sportivi, ricreativo-culturali e sociali comunali si intendono quei complessi edilizi e/o territoriali attrezzati per lo svolgimento di discipline sportive o attività ricreativo culturali e sociali di proprietà del Comune e precisamente:

- a) Impianti Sportivi Pederobba: campo di calcio (compresi spogliatoi e tribuna) - campo di allenamento illuminato; Impianti sportivi Onigo: campo principale di calcio (compresa tribuna) - campo di allenamento illuminato - pista di atletica - campi da tennis - spogliatoi calcio, tennis e atletica.
- b) Palestra scolastica comunale di Pederobba  
" " " Covolo  
" comunale di Onigo.

## **ART. 2 - CONCESSIONE IN USO**

Per il raggiungimento delle finalità di cui alla premessa, l'Amministrazione Comunale concede l'uso gratuito degli impianti alle Scuole, nonché l'uso ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. successivo.

Usi diversi possono essere consentiti in via eccezionale a condizione che non derivi pregiudizio alcuno agli impianti o alle attività prioritarie alle quali gli impianti sono destinati.

**ART. 3 - SOGGETTI CONCESSIONARI**

Alla utilizzazione degli impianti e attrezzature sportive, ricreativo-culturali e sociali comunali sono ammesse tutte le società od organizzazioni sportive ricreativo-culturali e sociali costituite con statuto, che operano nel territorio comunale con carattere di continuità.

Verificandosi la disponibilità può essere concesso l'uso a Società o Organizzazioni sportive ricreativo-culturali e sociali extra comunali.

**ART. 4 - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ' E UTILIZZO IMPIANTI**

Tutte le società sportive concessionarie dovranno presentare alla Commissione Comunale permanente per lo sport e l'educazione fisica il loro programma di attività e di utilizzo degli impianti medesimi.

Il programma dovrà riferirsi preferibilmente all'attività dell'intera annata sportiva o - qualora ciò non fosse possibile - almeno all'attività di un trimestre.

**ART. 5 - DIRITTO D'USO IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE COMUNE**

L'Amministrazione Comunale per manifestazioni da essa promosse ed organizzate ha diritto di disporre in qualsiasi momento degli impianti sportivi dati in concessione, possibilmente senza intralciare l'attività in essi programmata.

**ART. 6 - USO IMPIANTI DA GRUPPI DI CITTADINI NON AFFILIATI A SOCIETÀ' O FEDERAZIONI SPORTIVE**

Gruppi di cittadini non affiliati a società o federazioni sportive, potranno utilizzare per attività sportive e/o ricreative, gli impianti di cui al precedente art. 1, previa domanda alla società concessionaria e copia per conoscenza alla Commissione per lo Sport, nella quale dovrà essere indicata la persona responsabile. Tale uso, nel rispetto delle attività già

programmate dalle società concessionarie, dovrà essere concesso a titolo gratuito.

Il diniego dovrà essere motivato per iscritto.

In caso di diniego senza giustificato motivo da parte della società concessionaria il permesso per l'utilizzo degli impianti suddetti sarà valutato dalla Commissione per lo Sport.

#### **ART. 7 - CONVENZIONI E DISCIPLINARI D'USO**

La concessione in uso di impianti sportivi avviene:

a) Per uno e più anni, mediante apposita convenzione di competenza del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale, sentita la Commissione per lo Sport. La durata massima non potrà comunque essere superiore ad anni tre (3), escluso il tacito rinnovo.

Qualora la durata della concessione sia superiore all'anno, nella convenzione dovranno essere inserite particolari condizioni che obblighino la società concessionaria ad accettare che l'impianto sportivo possa essere utilizzato, a richiesta, anche da altri enti o società sportive comunali, sprovvisti di, idonee attrezzature.

Per durata inferiore all'anno o per particolari manifestazioni, mediante apposito disciplinare. L'approvazione di disciplinare d'uso è di competenza della Giunta Municipale, sentita la Commissione per lo Sport e l'Educazione Fisica. Detti provvedimenti dovranno:

- descrivere le caratteristiche della struttura affidata
- determinare la durata della concessione in uso
- determinare il canone ricognitorio, come da successivo articolo
- evidenziare a carico del concessionario l'assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale in relazione all'uso degli impianti
- determinare a carico del concessionario l'onere delle

- riparazioni e dell'indennizzo dei danni provocati per negligenza, incuria o mancata sorveglianza
- provvedere a speciali sanzioni in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali
  - descrivere inventario degli impianti ed attrezzature, aggiornato preventivamente ad ogni nuova concessione, previa sottoscrizione per approvazione da entrambe le parti

In nessun caso la concessione in uso comporterà esclusiva del bene o dell'immobile o delle attrezzature concesse. I canoni di concessione ed integrazione di quelli per concessioni in atto saranno adeguati di anno in anno dal Consiglio Comunale in ossequio alle disposizioni di legge concernenti servizi a domanda individuale, come previsto all'art. 10.

#### **ART. 8 - MODALITÀ' D'USO**

Gli impianti dovranno essere utilizzati esclusivamente per fini sportivi e ricreativo culturali e sociali; saranno aperti a tutti gli abitanti del Comune, soci e non delle società concessionarie, purché intendano svolgere l'attività organizzata dalla stessa ed eventualmente anche ai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente Regolamento.

La Società od Organizzazione concessionaria può richiedere agli utenti un rimborso per le spese di manutenzione ordinaria dell'impianto nella misura stabilita dalla Giunta Municipale e senza che questo costituisca scopo di lucro per la società od organizzazione medesima, pena la revoca immediata della concessione.

Non è consentito il subappalto.

E' ammesso l'utilizzo simultaneo delle strutture da parte di due società che praticino attività compatibili, nel qual caso la convenzione di cui all'art. 7 sarà sottoscritta congiuntamente dai responsabili di entrambe le società.

**ART. 9 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE IMPIANTI**

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire una idonea conservazione degli impianti e delle attrezzature, si riserva di eseguire tutte le manutenzioni straordinarie necessario per il mantenimento del buon stato degli impianti stessi, ponendo a carico dei concessionari le relative spese secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

**ART. 10 - CANONI PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Le spese di gestione quali manutenzioni, energia elettrica, acqua, pulizia, riscaldamento e custodia riguardanti gli immobili e gli impianti oggetto di concessione, sono a carico del concessionario nella misura stabilita dalla Giunta Municipale.

Tali oneri saranno calcolati ogni anno, in base ad un conto economico delle spese di gestione ordinarie indicate al comma precedente.

Nel caso di convenzioni pluriennali o comunque rinnovate di anno in anno, la Giunta, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, formula al Consiglio proposte di aggiornamento dei canoni, di concessione ed integrazione delle concessioni in atto in ossequio alle disposizioni di legge per servizi a domanda individuale.

Per le concessioni previste all'art, 7 lett. b) il contributo delle spese di gestione verrà quantificato di volta in volta mediante determinazione di una somma "una tantum", considerato l'utilizzo del concessionario.

**ART. 11 - DURATA CONCESSIONE - REVOCA**

La concessione per l'utilizzo cessa automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza particolari formalità. La decadenza della concessione è pure automatica in caso di mancanza o ritardo superiore a tre mesi del versamento del

canone alle scadenze stabilite. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, per ragioni di pubblico interesse, per irregolarità o per altri gravi motivi, può revocare in tutto o in parte la concessione d'uso degli impianti ed attrezzature con semplice preavviso scritto, portato a conoscenza del concessionario, senza essere tenuta a risarcire, in alcun modo, i danni che da ciò potessero derivare al concessionario e ad eventuali terzi. I "gravi motivi" che possono dar luogo a revoca della concessione, secondo quanto previsto dal precedente comma, sono i seguenti:

- danneggiamenti dolosi o colposi arrecati alle strutture degli impianti;
- uso degli impianti diverso da quello convenzionato;
- cessione dell'uso a terzi, singoli o associati, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- compimento, all'interno delle aree e dei locali concessi di atti gravemente contrari al decoro e alla morale pubblica;
- inosservanza di norme di sicurezza che eventualmente siano imposte in ragione della particolare natura dell'impianto o della manifestazione;
- altre su valutazione della Commissione per lo Sport e l'Educazione Fisica.

**ART. 12 - INTERVENTI SPECIALI PER CONVENZIONE IMPIANTI**

Speciali norme tecniche per l'uso degli impianti vengono proposte, di volta in volta, dall'Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla obiettiva situazione degli impianti, alle condizioni meteorologiche e ad altri elementi che possano influire sulla conservazione degli impianti stessi. Tali norme sono vincolanti per i concessionari qualora vengano recepite dalla Amministrazione Comunale quali "criteri per l'uso e la gestione degli impianti".

**ART. 13 - DOMANDA DI CONCESSIONE**

La domanda di concessione in uso degli impianti ed attrezzature va indirizzata, dal Presidente della Società od Organizzazione, al Sindaco.

La domanda deve contenere:

- a - generalità del richiedente e denominazione della società od organizzazione che egli presiede;
- b - motivazione della richiesta;
- c - periodo ed orario di utilizzo;
- d - generalità delle persone che hanno in consegna impianti ed attrezzature durante la pratica dell'attività.

**ART. 14 - RESPONSABILITÀ'**

Il Presidente della Società concessionaria assume diretta responsabilità circa lo svolgimento delle manifestazioni sportive, ricreativo-culturali o sociali.

Lo stesso è responsabile dello stato di conservazione degli impianti per il periodo di utilizzo.

**ART. 15 - ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico della Società concessionaria i seguenti oneri:

- a - risarcimento delle spese per eventuali danni provocati agli impianti o alle attrezzature nel corso dell'utilizzo, se per negligenza,
- b - divieto di installare attrezzature fisse o eseguire qualsiasi lavoro che modifichi in modo permanente gli impianti affidati,
- c - scrupolosa osservanza delle condizioni e prescrizioni di concessione d'uso previste dal presente regolamento e dalle conseguenti convenzioni o disciplinari d'uso.

**ART. 16 - NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI**

Le palestre comunali sono destinate prevalentemente ad attività ginnico-sportive svolte da Scuole - Società

costituite di preferenza residenti nel Comune di Pederobba, ovvero dalle Scuole del Comune, gruppi organizzati di cittadini del Comune.

Esse potranno essere utilizzate anche per manifestazioni a carattere culturale, sociale, politico e religioso aperte al pubblico.

Per dette manifestazioni dovrà essere presentata domanda di concessione all'Amministrazione Comunale almeno 20 giorni prima. Le autorizzazioni verranno di volta in volta concesse con eventuali prescrizioni, tenendo presenti le esigenze di società ed enti che utilizzino la palestra abitualmente.

#### **ART. 17 - GESTIONE DIRETTA**

Le palestre comunali vengono gestite dal Comune o date in concessione.

Il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale, sentita la Commissione per lo Sport, secondo le rispettive competenze, provvederanno a disciplinare le modalità d'uso e ad autorizzare, di volta in volta, i vari Enti od Associazioni.

#### **ART. 18 - CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale, tramite il proprio personale eseguirà gli opportuni controlli sulle attività svolte, per verificare l'osservanza delle prescrizioni richieste ed assicurare il buon funzionamento degli impianti.

#### **ART. 19 - UTILIZZO PALESTRE PER SCUOLE**

Le Scuole Medie, Elementari e Materne potranno usufruire delle palestre nelle ore antimeridiane. Per attività da svolgersi nel pomeriggio, dovrà essere inoltrata regolare richiesta all'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 20 - TARIFFE DI UTILIZZO**

Per le **spese** inerenti il funzionamento degli impianti

verranno fissate quote orarie o a "forfait", secondo un tariffario da aggiornare annualmente.

L'Amministrazione Comunale, nel quadro delle iniziative per la promozione della pratica sportiva di base per i giovani di età scolare, concede gratuitamente l'uso delle palestre per tutte le attività ginnico-motorie riservate ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni e ai soggetti portatori di handicaps.

#### **ART. 21 - DOMANDA DI CONCESSIONE**

Le Associazioni o gli Enti che vorranno utilizzare le palestre in modo continuativo dovranno presentare domanda scritta entro il 31 agosto di ogni anno, corredando la stessa di un programma delle iniziative da svolgere, dei giorni e delle ore di utilizzo, con indicazione di un responsabile. Altre richieste di utilizzo occasionale o comunque limitato, andranno inoltrate almeno 10 giorni prima.

Saranno comunque privilegiate le Associazioni o gli Enti residenti nel territorio comunale non aventi fini di lucro e il cui scopo principale sia quello di promozione sociale e svolgimento di attività motoria di base.

#### **ART. 22 - RESPONSABILITÀ'**

I locali delle palestre vanno utilizzati per svolgere l'attività indicata nella richiesta. Il responsabile dell'Associazione, Ente o gruppo dovrà garantire il corretto e civile uso dei locali utilizzati, che dovranno essere lasciati in buon ordine e puliti nonché delle attrezzature in essi esistenti. Il responsabile dovrà segnalare all'Amministrazione Comunale entro le ore 13 del giorno successivo, ogni eventuale inconveniente o rottura.

L'accesso al terreno di gioco potrà avvenire da parte di 'chi calza scarpe da ginnastica, che non dovranno essere utilizzate in esercitazioni esterne ed in ogni caso dovranno essere pulite ed asciutte.

Nelle palestre, negli spogliatoi e negli altri locali dell'impianto è fatto assoluto divieto di fumare.

Pubblico, atleti e coloro che utilizzano le palestre dovranno mantenere un comportamento civilmente e moralmente corretto, pena l'allontanamento.

E' vietato introdurre nei locali animali di qualsiasi genere. Nessuna responsabilità è assunta dall'Amministrazione Comunale o dall'Ente o Associazione utilizzante per eventuali ammanchi di vestiario o furto di valori.

Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature, ai locali e agli impianti delle palestre è responsabile la Società, l'Associazione, Ente o gruppo che in quel momento usufruisca della struttura; l'onere del ripristino o della sostituzione è a suo carico, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi.

Tutte le manifestazioni dovranno rispettare le norme e leggi sull'ordine pubblico.

#### **ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

La Giunta Municipale si riserva la facoltà di variare gli orari già concordati con le Scuole, Società, Enti, Associazioni, gruppi in presenza di inderogabili esigenze, o in concomitanza di manifestazioni organizzate dal Comune. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni della legge comunale e provinciale, i regolamenti comunali attinenti la polizia urbana nonché le disposizioni di legge che regolano la materia ed in particolare quelle di pubblica sicurezza.

#### **ART. 24 - REVOCA PRECEDENTI CONVENZIONI FRA COMUNE E SOCIETÀ\* SPORTIVE**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono revocate tutte le convenzioni giuridiche o di fatto esistenti fra Amministrazione Comunale e società sportive.

Le nuove convenzioni dovranno far riferimento al presente regolamento.

**ART. 25 - MODIFICHE REGOLAMENTO**

Le modifiche del presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Comunale per lo Sport e l'Educazione Fisica o su proposta della Commissione medesima.